

Ai Consigli Regionali
dell'Ordine dei Giornalisti

Ai Consigli di disciplina Territoriali
istituiti presso
i Consigli Regionali
dell'Ordine dei Giornalisti

Loro indirizzi pec

Roma, **31 MAR. 2014**
prot. n. **-- 2380**
/mg/at

Oggetto: pubblicazione ed entrata in vigore in data odierna del Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina Nazionale, approvato con Decreto Ministeriale 22.02.2014

La riforma degli ordinamenti professionali di cui al D.P.R. 137/2012 ha distinto le funzioni amministrative dalle funzioni disciplinari, attribuendo quest'ultime ad appositi organi.

In coerenza con tale riforma, il Consiglio Nazionale ha adottato il nuovo regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina Nazionale, approvato dal Ministero della Giustizia con D.M. 21 febbraio 2014 ed entrato in vigore con la pubblicazione in data odierna.

Tra le novità introdotte, si segnala quanto segue.

L'esponente non può presentare ricorso al Consiglio di disciplina Nazionale

L'art. 40, comma 3, del D.D. 18 luglio 2003 del Ministero della Giustizia stabiliva che l'esponente da cui era scaturita l'azione disciplinare potesse impugnare la delibera di archiviazione ovvero di proscioglimento del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Il nuovo testo prevede che al Consiglio di disciplina possono essere sottoposti solo i ricorsi presentati dall'interessato e dal Procuratore Generale competente.

Pertanto, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, l'art. 40 del D.D. 18 luglio 2003 del Ministero della Giustizia non è più vigente per la materia disciplinare e, pertanto, l'esponente non può più presentare ricorso al Consiglio Nazionale.

La possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti di archiviazione ovvero di proscioglimento è riservata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Pertanto, i Consigli Regionali dell'Ordine sono tenuti a non accettare i ricorsi presentati dall'esponente.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di aggiornare la formula inserita in calce ai provvedimenti dei Consigli di disciplina Territoriali, nella quale sono indicati il termine e l'Autorità cui ricorrere.

Alla luce del Regolamento di cui si tratta, è opportuno che non venga più indicata la facoltà di impugnare dell'esponente, ferma restando la possibilità che l'impugnazione sia presentata **dall'interessato** e dal **procuratore generale presso la Corte d'Appello**.

Presentazione del ricorso e deposito degli atti

Rispetto al passato, il ricorso va presentato direttamente al Consiglio di disciplina Nazionale (art. 4). Si sottolinea che restano confermate le norme sui contributi istruttori, per cui la verifica sulla loro regolarità, ivi compreso quello di spettanza del Consiglio Regionale dell'Ordine, verrà effettuata dal Consiglio Nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina Nazionale per trenta giorni.

Trasmissione via pec di copia degli atti del procedimento

Al fine di assicurare la valorizzazione delle comunicazioni via posta elettronica certificata, l'art 4 prevede che la segreteria del Consiglio di disciplina Nazionale richieda al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto richiesto a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Comunicazione via pec delle delibere del CDN

Oltre alla notifica prevista dalla legge, l'art. 14 del Regolamento prevede che le delibere del Consiglio di disciplina Nazionale siano comunicate al Consiglio Regionale dell'Ordine anche via pec, per assicurare il tempestivo aggiornamento dell'anagrafe degli iscritti in relazione alle sanzioni disciplinari.





00185 ROMA - Via Parigi, 11
Tel. 06.686231 - Fax 06.68804084
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Sospensione dei termini nel periodo estivo

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina Nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge 742/1969.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Vincenzo Jacopino)

Allegato

Anno CXXXV - Numero 6

Roma, 31 marzo 2014

Publicato il 31 marzo 2014



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

SOMMARIO

PARTE PRIMA		Rettifica dei dati anagrafici	Pag. 12
DISPOSIZIONI GENERALI		Positivo superamento della settima valutazione di professionalità	» 12
D.M. 27 dicembre 2013 – Trasformazione di Casa Circondariale in Casa di Reclusione.	Pag. 1	Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità.	» 12
DD.MM. 8 gennaio 2014 – Destinazioni a Case di Reclusione.	» 1	Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità	» 12
CONCORSI		Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità	» 13
CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI		Positivo superamento della terza valutazione di professionalità.	» 13
Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari giudiziari - Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed Alberto – concorso per titoli per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 2013-2014, a favore dei figli, nonché degli orfani, dei soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri.	Pag. 1	Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità	» 15
LIBERE PROFESSIONI		Positivo superamento della prima valutazione di professionalità	» 16
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti		Esito di ricorsi	» 33
D.M. 21 febbraio 2014 – Approvazione del regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina Nazionale.	Pag. 2	CARRIERA DIRIGENZIALE	
PARTE SECONDA		Rinnovo incarichi dirigenziali	Pag. 33
ATTI UFFICIALI DEL PERSONALE		DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E UFFICIALI DEL DISCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.	
MAGISTRATURA		Nomine con riserva ad allievo agente	Pag. 38
Conferme negli incarichi	Pag. 5	Promozioni per merito straordinario	» 39
Conferimento di funzioni direttive giudicanti	» 6	Promozioni.	» 39
Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti	» 6	Retrodatazione della nomina	» 43
Conferimento di funzioni giudicanti	» 6	Riammissione in servizio.	» 43
Trasferimenti e destinazione	» 6	Riconoscimento di periodo di servizio	» 43
Applicazioni extradistrettuali.	» 11	Decadenze dalla nomina	» 43
		Aspettative e congedo straordinario.	» 44
		Conferimento della medaglia di commiato in argento.	» 44
		Conferma e scioglimento di riserve.	» 45
		Cessazioni dal servizio.	» 45
		DEFUNTI	
		Magistrati	Pag. 51

c) per gli studenti universitari, autocertificazione indicando l'Università, la data degli esami e la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente, nell'anno accademico 2012 -2013, compresa la sessione di febbraio 2014, ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso, cui era iscritto secondo il piano di studio approvato dalla Facoltà;

d) certificato di stato di famiglia.

Articolo 4°

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuata dal Comitato Esecutivo della Fondazione.

Ai fini del computo della media dei voti riportati, nello scrutinio o negli esami, sono esclusi i voti riportati in educazione fisica e in religione.

Le singole graduatorie verranno formate tenendo conto dei decimi di punto.

Articolo 5°

A parità di merito saranno preferiti:

1. Gli orfani;
2. I concorrenti nati in Calabria;
3. Gli appartenenti a famiglia numerosa;
4. Gli studenti che frequentano una classe superiore.

A parità di titoli sarà preferito il candidato più giovane di età.

La proclamazione dei vincitori sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma, 17 febbraio 2014

Il Presidente: DOTT. FEDERICO MANCUSO

LIBERE PROFESSIONI

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

D.M. 21 febbraio 2014 – Approvazione del regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina Nazionale.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO

Visti gli artt. 20, lett e) e 60, 61 e 62 L. 3 febbraio 1963 n. 69;

Visti gli artt. 59, 60, 61, 62 e 63 del DPR 4 febbraio 1965 n. 115

Visto gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il testo del Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera del 21 gennaio 2014;

Decreta:

È approvato il Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale con delibera del 21 gennaio 2014 ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia

Roma, 21 febbraio 2014

Il Ministro: ANNAMARIA CANCELLIERI

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICORSI

INNANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IN DATA 21 GENNAIO 2014

1. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensione della sanzione.

2. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

- (a) indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
- (b) indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;
- (c) documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;
- (d) attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria secondo l'importo fissato con delibera dal Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;
- (e) indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

3. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale.

I consiglieri di disciplina nazionali hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ruscusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c. in quanto applicabili.

4. Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano o spedito con plico raccomandato a/r. Il ricorso proposto dall'interessato va redatto su carta da bollo. All'originale vanno allegare tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico.

La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista.

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

Alla scadenza dei predetti termini e prima della deliberazione, il Consiglio deve in ogni caso sentire il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/1963, acquisendone le conclusioni scritte da comunicare all'incolpato tramite raccomandata a/r ovvero via posta elettronica certificata ed assegnando all'incolpato un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

5. Nomina e funzioni del relatore. Trattazione del ricorso

Entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 4, il Presidente nomina il relatore, stabilisce la data della seduta per la trattazione del ricorso e convoca il ricorrente se ne ha fatto richiesta.

Il relatore può far presente un impedimento, giustificandone i motivi, nei 5 giorni successivi alla nomina. Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Il relatore nominato assume tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro del ricorso. Fatta una sommaria relazione al Consiglio, può chiedere al presidente che siano ascoltati testimoni o che sia acquisita ulteriore documentazione. Conclusa l'istruttoria, il relatore chiede che venga messa all'ordine del giorno la discussione del ricorso e deposita la sua relazione.

Il relatore pone le domande al ricorrente o, in sua assenza, al legale eventualmente designato. Successivamente, con l'autorizzazione del presidente, possono porre domande gli altri consiglieri. L'intera fase dell'audizione è registrata e la relativa trascrizione è custodita presso gli uffici del Consiglio ed è sottratta all'accesso di terzi.

Analoga procedura è seguita per l'audizione di testi.

Il relatore formula proposta di sanzione o di proscioglimento, presa visione del richiesto parere del Procuratore generale competente. Al termine del giudizio redige il provvedimento finale.

6. Convocazioni

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata spedite almeno dieci giorni prima, invita le parti da ascoltare a presentarsi alla seduta.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente o del suo legale rappresentante o dei testimoni citati, il Consiglio di disciplina nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

7. Elenco dei ricorsi

La segreteria trasmette tramite posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta del relatore.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno.

Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di disciplina nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri, a cura della segreteria, l'elenco dei procedimenti pendenti.

L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato.

8. Sospensiva

Il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Nel caso di istanza di sospensione cautelare, il Consiglio di disciplina nazionale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruttoria sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

9. Ordine di trattazione dei ricorsi

I ricorsi sono posti all'ordine del giorno secondo le seguenti priorità:

- a) data di presentazione e rischio di prescrizione;
- b) rilevanza sociale del fatto contestato;
- c) pregiudizio per l'Ordine;
- d) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria.

10. Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio di disciplina nazionale non sono pubbliche.

Qualora il Consiglio ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente ne dà comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, fissando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio.

11. Decisione del ricorso

Chiusa la discussione sulla proposta del relatore, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può confermare, annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati nel ricorso.

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige verbale delle sedute. Esso deve contenere:

- a) numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) nome del presidente, del segretario e degli intervenuti;
- c) ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) firme del presidente e del segretario.

12. Vizi procedurali

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio, il relatore, senza entrare nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio di disciplina nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione, decide di:

a) annullare la delibera e inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio, se le irregolarità riscontrate sono insanabili, quali i vizi del contraddittorio ovvero la violazione del diritto di difesa;

b) rinviare gli atti al relatore perché si pronunci sul merito, se il provvedimento è affetto da irregolarità diverse da quelle indicate nella lett. a) e sono riferite a soli vizi formali.

13. Divieto di reformatio in peius

Nelle deliberazioni dei ricorsi, il Consiglio di disciplina nazionale, su ricorso del Procuratore generale competente può riformare il provvedimento del Consiglio territoriale procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori.

Il Consiglio nazionale può applicare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Procuratore generale competente.

Se il ricorso è proposto solo dall'interessato, vale il divieto di reformatio in peius delle sanzioni di primo grado.

14. La deliberazione del Consiglio di disciplina nazionale

La deliberazione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata e deve essere sottoscritta dal presidente, dal segretario e dal relatore.

La deliberazione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio di disciplina nazionale ed è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario entro 30 giorni dal deposito, al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge n. 69/1963, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domi-

cilio risultante dall'Albo, dal Registro o dagli Elenchi; al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione; al Procuratore generale competente. Sono altresì comunicate tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato.

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria.

15. Azione giudiziaria

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente possono essere impugnate sia dall'interessato sia dal Procuratore generale competente, con ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, da proporre, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ovvero sessanta se il ricorrente risiede all'estero. Il procedimento è disciplinato dall'art. 27 del D. Lgs 01 settembre 2011 n. 150.

16. Sospensione dei termini

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969.

17. Accesso agli atti

L'accesso agli atti e ai documenti relativi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti.

18. Decorrenza

Il presente regolamento si applica ai procedimenti dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla sua entrata in vigore.

Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data, si applica il regolamento precedente.